

N. 9/12 R.G.  
N. 48162/09 N.R.  
N. 83/12 SENT.CONT.

Depositata il 12.4.2012



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO**

In composizione monocratica, nella persona del Dr. \_\_\_\_\_, alla pubblica udienza del 12/04/2012, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA  
PENA ( ART. 444 e segg.)  
nel procedimento penale contro:**

\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia  
Avv. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

**Libero Contumace**

**IMPUTATO**

1. p. e p. dall'art. 2 L. 157/92, perché esercitava l'attività venatoria in contrasto con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, catturando specie giuridicamente tutelate come particolarmente protette;
2. p. e p. dall'art. 21/bb e 21/ee, perché vendeva e/o deteneva per vendere, presso l'uccelleria sita in Nosate, Via S. Siro nr. 1, uccelli vivi e morti appartenenti alla fauna selvatica la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia; in particolare deteneva illegalmente nr. 685 esemplari avifaunistici vivi di cui 503 cardellini, 118 verdoni, 14 fringuelli, 16 fanelli, 6 peppole, 10 lucherini, 1 frosone, 14 tordi, 2 codibugnoli, 1 picchio muratore di evidente recentissima cattura e nr. 98 esemplari avifaunistici morti, presso la dimora in Carpugnino ( VB) all'interno di un freezer, di cui 26 merli, 20 fringuelli, 14 pettirossi, 8 cinciallegre, 6 cardellini, 6 fanelli, 5 passere scopatole, 3 usignoli, 1 scricciolo, 3 sparvieri, 1 gufo comune, 3 ghiandaie, 2 tordi



3. p. e p. dall'art. 1 L. 150/92, perché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, deteneva tre esemplari di sparviero e di gufo
4. p. e p. dall'art. 3 L. 157/92, perché al fine di esercitare l'attività di uccellazione, si avvaleva di pali, picchetti e reti, ovvero di mangime sparso a terra nel giardino retrostante l'abitazione sita in Carpugnino (VB)
5. p. e p. dagli artt. 20, 20 bis L. 110/75 perché deteneva presso l'abitazione sita in Carpugnino (VB) nr. 8 fucili all'interno di un armadio privo di chiusura ed una pistola, all'interno del comodino accanto al letto con caricatore carico e colpo in canna, in omessa custodia, nella disponibilità di persone imperite nel maneggio, essendo il luogo denunciato di detenzione delle stesse da lui di rado frequentato, dove invece vivono la convivente e la figlia;
6. p. e p. dall'art. 624 c.p., perché, al fine di trarne profitto si impossessava di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato senza essere munito della licenza di caccia;
7. p. e p. dall'art. 544 bis e ter c.p., perché cagionava la morte di numerosi esemplari di cardellino e verdoni detenuti in trasportini di ridottissime dimensioni ubicati presso il garage adiacente l'ucelleria, in condizioni di stress e fatica per le caratteristiche etologiche della specie;
8. p. e p. dall'art. 712 c.p., perché acquistava fauna selvatica di illecita provenienza ovvero da cattura illegale;
9. p. e p. dall'art 727 co 2 c.p., perché deteneva 6 cuccioli di cane di razza volpino, incrocio, bassotto e pincher in condizioni incompatibili con la loro natura, all'interno di anguste e sporche gabbie. Prive di acqua e cibo
10. p. e p. dall'art. 640 c.p., perché con artifici e raggiri esponeva in negozio al fine di porli in commercio 11 verdoni, 3 lucherini e 2 cardellini, animali protetti di provenienza illegale, inducendo gli acquirenti a ritenere che le specie fossero di allevamento, apponendo al tarso degli animali falsi anellini, come previsto dalla legge

Accertato in \_\_\_\_\_ (MI) e \_\_\_\_\_ (VB) il \_\_\_\_\_ novembre 2009



## FATTO E DIRITTO

è stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per rispondere dei seguenti reati:

- 1) art. 2 legge n. 157/1992;
- 2) artt. 21 bb e 21 ee legge n. 157/1992;
- 3) art. 1 legge n. 150/1992;
- 4) art. 3 legge n. 157/1992;
- 5) artt. 20 e 20 bis legge n. 110/1975;
- 6) art. 624 c.p.;
- 7) artt. 544 bis e 544 ter c.p.;
- 8) art. 712 c.p.;
- 9) art. 727 comma II c.p.;
- 10) art. 640 c.p.

commessi in \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ il novembre 2009.

All'udienza del 27 marzo 2012 veniva ammessa la costituzione di parte civile della "OIPA Italia Onlus" nella persona del legale rappresentante pro tempore, Massimo Comparotto; il difensore procuratore speciale dell'imputato chiedeva di definire il procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e il P.M. prestava il consenso

Il Giudice rinviava all'udienza del 12 aprile 2012 per la decisione. Veniva – in particolare – richiesta l'applicazione della pena finale di mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed € 3500,00, così determinata: p.b. per il reato p. e p. più grave di cui al capo 6) mesi sei di reclusione ed € 300,00 di multa, aumentata alla pena di mesi sette di reclusione ed € 400,00 per la continuazione con il capo 10); aumentata alla pena di mesi otto di reclusione ed € 500,00 per la continuazione con i capi 1) e 4); aumentata alla pena di mesi nove di reclusione ed € 3000,00 per la continuazione con il capo 2); aumentata alla pena di mesi dieci di reclusione ed € 3000,00 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo 7); aumentata alla pena di mesi undici di reclusione ed € 4000,00 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo 5); aumenta alla pena di mesi undici e giorni venti ed €4500,00 per la continuazione con il reato di cui al capo 3); aumentata alla pena di mesi 12 ed € 4500,00 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo 8) aumentata alla pena di mesi tredici ed € 5000,00 di multa per la continuazione con il reato di cui al capo 9), ridotta per effetto del rito prescelto alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed € 3500,00 di multa.

Il P.M., nell'occasione, prestava il consenso, esibendo il proprio fascicolo. Il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, pronunciava la presente sentenza ritualmente pubblicata mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Ed invero, letti gli atti del procedimento (e, in particolare, la C.N.R. redatta a cura del SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOFILE E DEL PATRIMONIO FAUNISTICO E AMBIENTALE DELLO STATO del 20 novembre 2009 e gli accertamenti e i verbali di sequestro alla stessa allegati) ritiene il decidente che non emergano, nel caso di specie, circostanze che impongano l'adozione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che la qualificazione giuridica del fatto sia corretta e, infine, che la pena concordata nell'istanza di definizione sia congrua e proporzionale alla sua effettiva gravità,

\* Sezione del Nucleo di Guardie Eco-Zoofile dell'OIPA Italia





potendosi riconoscere tra le fattispecie di reato ascritte all'imputato il vincolo della continuazione, in considerazione della omogeneità delle condotte illecite e dei beni giuridici violati.

Ai sensi dell'art.444 2° comma c.p.p., l'imputato deve comunque essere condannato al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile costituita OIPA Italia Onlus che devono liquidarsi in complessivi Euro 450,00 per onorari, oltre rimborso spese generali e a I.V.A e C.P.A. come per legge.

Dovrà, poi, essere disposta la confisca delle armi e delle munizioni in giudiziale sequestro, considerato che per giurisprudenza consolidata (cfr. tra le altre Cass. n. 413/1997 e Cass. N. 38951/2008) "In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'art.6 della legge 22 maggio 1975 n.152 stabilisce che la confisca obbligatoria, prevista dal secondo comma dell'art. 240 cod.pen., "si applica a tutti i reati concernenti le armi". A tale regola generale non deroga il disposto dell'ultimo comma dell'art.240 cod.pen. il quale sottrae alla disciplina dettata dai commi precedenti soltanto le cose appartenenti a persona estranea al reato e la cui detenzione può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa: per l'esenzione devono, dunque, concorrere entrambe le condizioni, sicché in mancanza anche di una sola di esse il giudice, ancorché non pronunci una sentenza di condanna, deve disporre la confisca. (Nella concreta fattispecie, il G.I.P., nel dichiarare non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n.110, per estinzione del reato per oblazione, aveva disposto la restituzione del fucile, oggetto dell'imputazione, all'avente diritto. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso del P.M., rilevando la mancanza del requisito dell'altruità del fucile sequestrato, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, disponendo la confisca del fucile in sequestro, in applicazione del principio di cui in massima)". Gli animali in sequestro dovranno essere, infine, conferiti al P.A.L. di Legnano che li ha avuti in custodia per oltre due anni o ad eventuali successivi affidatari.

p.q.m.

Visto l'art. 444 cpp applica, su richiesta dell'imputato [redacted] e con il consenso del Pubblico Ministero, in ordine ai reati allo stesso ascritti in rubrica, ritenuto il vincolo della continuazione tra le condotte contestate e ritenuto più grave il delitto di cui al capo 6), la pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed € 3500,00 di multa;

Visti gli artt. 6 della legge 22 maggio 1975 n.152 e 240 c.p. ordina la confisca delle armi e munizioni in giudiziale sequestro mediante conferimento al competente CERIMANT e degli animali in giudiziale sequestro mediante conferimento al P.A.L. di Legnano o ad eventuali successivi affidatari;

Condanna l'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita, OIPA Italia Onlus, che liquida in complessivi Euro 450,00, oltre rimborso spese generali e a I.V.A e C.P.A. come per legge.

Legnano, 12 aprile 2012

Il Giudice

CANCELLIERE

Tribunale Ordinario di Milano  
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO  
DEPOSITATO IN *bolleuse*  
IL *12.4.12* CANCELLIERE *H*

Il Funzionario  
*[firma]*

Tribunale Ordinario di Milano  
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO  
Applicate marche amministrative  
in sostituzione dei diritti di cancelleria  
sull'originale - sulla richiesta  
per Euro *3,96=*  
Legnano, *14 MAG. 2012*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. *[firma]*